



Regione Piemonte

Provincia di Biella

COMUNE DI

CASTELLETTO CERVO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

del **COMUNE di CASTELLETTO CERVO**¹

Art.1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire nei limiti stabiliti, a far rispettare le leggi e i Regolamenti promulgati dallo Stato e da altri enti pubblici nell'interesse dell'agricoltura.

E' diretto dal Sindaco e svolto dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 2

1. Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni della vigente Legge Comunale e Provinciale e riportate all'art. 24 e seguenti.

Art. 3

1. E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinzione, ripari o particolari segnalazioni.

Art. 4

1. Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per Legge per servitù legittimamente acquistata in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.
2. In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla Legge, dalla servitù o dal permesso temporaneo.

Art. 5

1. Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

¹ Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 25.9.1998

Art. 6

1. E' vietato far fuoco nei campi alle stoppie, alle siepi o a residuati agricoli nella stagione dei raccolti e nei periodi di siccità ad una distanza minore di 100 (cento) metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da depositi di paglia, fieno, foraggi ed ogni altro deposito di materie infiammabili o combustibili, e ad una distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dalle linee ferroviarie, autostrade e strade, anche comunali.
2. Quando è acceso il fuoco nei tempi e nei modi su indicati, l'interessato o addetto deve assistere di persona, adottando tutte le cautele necessarie per evitare la diffusione dell'incendio, finché lo stesso non sia completamente spento. E' comunque vietato far fuoco nei campi nei giorni di vento di rilevante intensità.
3. Deroche ai tempi e modi su indicati possono essere concesse dall'Autorità Comunale, dietro prescrizione di più rigorose cautele.

Art. 7

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo o prato avvelenato".
2. Le operazioni di diserbo con irrorazione o nebulizzazione sono proibite nei giorni di vento. Sono vietate entro la distanza minima di 150 metri dalle scuole e di 100 metri dagli altri edifici pubblici o da residenze private e loro pertinenze. In prossimità dei confini con altri fondi, comunque coltivati, dovranno adottarsi sempre idonee cautele ad impedire che le sostanze diserbanti si propaghino nei fondi confinanti.

Art. 8

1. E' proibito innaffiare gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio od acque luride o inquinate. E' vietato inoltre, innaffiare con pozzo nero campi entro al distanza minima di 150 metri da scuole, edifici pubblici e residenze private e loro pertinenze, pozzi di acqua potabile.

Art. 9

1. Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame che percorrono le vie del centro abitato debbono essere coperti con tendoni. Il letame innaffiato con orine, le orine animali pure e le deiezioni suine ed avicole spante nei campi vanno sotterrate entro la giornata stessa con aratura in modo da evitare il diffondere di miasmi.
2. Lo spurgo dei pozzi neri e vasche settiche ed il trasporto del cessino potranno essere eseguiti in modo da evitare spandimento per le strade. Esso può essere effettuato solo tramite ditta autorizzata ed inoltre lo smaltimento dei reflui derivanti dalle operazioni di spurgo devono avvenire presso pubblici impianti di depurazione siti in territorio piemontese come previsto dal D.G.R. 17.03.1992 n. 106-13534 Disposizioni transitorie ai

sensi del 2° comma art. 12 della L.R. 26.03.1990 n. 13 concernente lo smaltimento dei reflui derivanti dalle operazioni di spurgo.

3. Lo spandimento di orine animali, deiezioni suine o avicole nei campi posti ad una distanza inferiore a 500 metri da ogni singolo edificio residenziale è vietato dal 1° aprile al 30 ottobre. Durante i rimanenti mesi vanno comunque interrate entro al giornata stessa, per evitare il diffondersi dei miasmi.²

Art. 10

1. Stante il disposto dell'art. 626, n.3 del Codice Penale, gli Agenti Municipali debbono accertare se le persone sorprese a racimolare, spigolare, rastrellare o raccattare frutti sui fondi altrui siano in possesso di permesso scritto del conduttore dei fondi stessi, a meno che il conduttore sia presente sul posto e consenziente.

Art. 11

1. Gli Agenti di Polizia Municipale possono accompagnare al competente Ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza le persone che si trovino nelle condizioni indicate dagli artt. 707 - 708 del codice penale e che siano sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

Art. 12

1. I fossi di scolo debbono essere spurgati ogni anno, e, in caso di necessità, anche ad intervalli di tempo minori, in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane e sorgive.
2. I fossi di scolo la cui manutenzione non rientra nei compiti del Comune o di consorzi, debbono essere spurgati a cura e spese dei proprietari dei fondi attraversati dai fossi stessi. In caso di inadempienza dei proprietari provvede il Comune a spese di questi ultimi, addebitando agli inadempienti anche le spese di direzione ed amministrazione.
3. E' vietato gettare nei fossi di scolo di qualsiasi ordine, terra, radici od altro materiale che li possa ingombrare o che ne restringa la sezione.

Art. 13

1. E' vietato depositare anche temporaneamente sulla piattaforma delle strade di qualsiasi ordine, terra, radici, erbe od altro materiale.
2. E' pure vietato percorrere le strade suddette con veicoli a slitta o portati da ruote costruite in modo che possano danneggiare il piano viabile, oppure con carichi superiori alla portata delle opere stradali.

² Aggiunta adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28.9.2001

Art. 14

1. E' vietato servirsi della strada per operare inversioni di marcia nel corso delle lavorazioni con aratri o con altri mezzi trainati da motori animati o inanimati.
2. I fondi confinanti con la strada pubblica devono avere, parallelamente alla stessa, una capezzagna destinata al rivolgimento dell'aratro, degli animali da tiro e delle macchine, in modo da non recare danno alle ripe, ai fossi ed alla strada stessa.

Art. 15

1. Gli agenti di Polizia Municipale debbono accertare se le persone che compiono operazioni di qualsiasi genere inerenti ai canali di irrigazione o alle relative opere siano regolarmente autorizzate a farlo.

Art. 16

1. E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, nei fossi e sulle scarpate delle medesime e sugli argini.

Art. 17

1. Gli Agenti di Polizia Municipale debbono sequestrare il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, e trattenerlo fino a che non sia stato rintracciato il proprietario.

Art. 18

1. E' fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunciare immediatamente al Sindaco ogni caso di morte dei propri animali, nonché ogni macellazione d'urgenza che dovesse essere eseguita.

Art. 19

1. Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà non latitante le strade e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono nel fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892 e segg. Codice Civile.
2. In difformità di; quanto sopra, debbono osservarsi, nei casi sotto elencati, le disposizioni che seguono:
 - a) Nel territorio del Comune, chiunque intenda piantare alberi di alto _fusto in terreni confinanti con fondi a culture intensive e specializzate (cereali, foraggi, ortaggi, etc.) deve osservare una distanza di metri 8 (otto) dal confine della proprietà;
 - b) Chiunque intenda piantare alberi di basso fusto in terreni confinanti, come sopra coltivati, deve osservare una distanza rispettivamente di metri 3 (tre);
 - c) Per il piantamento dei pioppi, le distanze indicate nel comma precedente possono essere convenientemente ridotte purché:

- a. la distanza dei piantamenti dalla linea di confine sia tale da consentire al vicino consenziente, qualunque momento, di piantare alla stessa distanza dalla linea di confine ed in modo che fra i pioppi dei due fondi confinanti esista sempre una distanza non inferiore a metri 6 (sei).
 - d) Restano salvi gli accordi fra privati proprietari di fondi contigui nella applicazione di misure inferiori a quelle stabilite nel presente articolo.
 - e) Gli accordi devono essere scritti.
1. Qualsiasi modifica delle distanze stabilite nel presente articolo sarà deliberata dal Consiglio Comunale previo parere consultivo della Commissione per l'agricoltura.

Art. 20

1. E' vietato piantare alberi e siepi lateralmente alle strade a distanze minori delle seguenti:
- a) per gli alberi, metri 3 misurati dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata, se la strada è in rilievo o ciglio della scarpata, se la strada è in trincea).
 - b) per le siepi, tenuta l'altezza non maggiore di un metro dal terreno, cm. 50 misurati dal confine della strada (indicato al capo precedente). In ogni caso la distanza non può mai essere inferiore ad un metro misurando dal ciglio della strada.
 - c) per le siepi di maggiore altezza, la distanza sarà di metri 2,50 misurati dal ciglio esterno del fosso oppure dal piede della scarpata o dal ciglio della scarpata come sopra al capo a). In ogni caso la distanza non dovrà essere inferiore a tre metri dal ciglio della strada.
2. Tali limiti potranno essere modificati in casi speciali o nelle modalità previste dall'art. 1 del RD 8-12-1933, n. 1740.
3. I proprietari di fondi confinanti con le strade comunali devono tagliare boschi, alberi, siepi, rami, cespugli, erbacce che si protendano verso le strade. Devono, inoltre, tenere puliti campi e/o giardini vicino a residenze e/o lungo le strade da erbacce, rovi e simili.

Art. 21

1. I titoli ed i materiali residui delle colture di granoturco, ove non siano già raccolti e asportati dal campo, debbono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.
2. E' vietato l'accumulo o il deposito di sfalci, potature, foglie, rifiuti organici a meno di 5 metri dalle case e relative recinzioni.
3. E' vietato l'abbandono, il deposito o l'interramento di sacchi o contenitori di plastica, rifiuti o residui inquinanti.

Art. 22

1. E' vietato il commercio ambulante delle sementi nonché di piante e parti di piante destinate alla manipolazione. La vendita di tali mezzi di riproduzione è ammessa sui pubblici mercati, sempre che il venditore abbia previamente ottenuto espressa autorizzazione dall'Autorità competente.

Art 23

1. Le falci, le seghe, i ferri e tutti gli altri utensili taglienti o acuminati, atti potenzialmente a ledere, devono essere trasportati sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone e alle cose.

Art. 24

1. Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano più grave reato, saranno accertate e perseguite in via amministrativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ogni trasgressione darà luogo ad una sanzione pecuniaria da un minimo di £.10.000 (5,16 euro) ad un massimo di £.500.000 (258,23 euro).

Art. 25

1. Per le trasgressioni previste nell'articolo precedente, il trasgressore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione, una somma fissa nelle mani dell'Agente o del Funzionario che ha accertato l'infrazione.
2. La misura della somma che deve essere pagata in via breve è fissa nel triplo del minimo.
3. Ad ogni pagamento in via breve, verrà rilasciata apposita ricevuta ai sensi dell'art. 107 T.U.L.C.P..
4. L'oblazione non è ammessa quando l'infrazione abbia arrecato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo 108 T.U.L.C.P..

Art. 26

1. In ogni caso in cui, a termine del presente regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione o un adempimento, l'autorità Comunale prescrive con regolare notifica a mezzo del Messo comunale, un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa o l'adempimento debbono essere eseguiti.
2. In caso di inosservanza della prescrizione, l'operazione o l'adempimento possono essere eseguiti d'ufficio dal Comune, con le relative spese a carico dell'inadempiente, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale a carico dello stesso,

Art. 27

1. Il ricavo delle sanzioni pecuniarie per infrazioni al presente regolamento, è devoluto al Comune.

Art 28

1. Il presente regolamento è obbligatorio, a norma di legge, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Art. 29

1. Per l'osservanza e l'esecuzione del presente regolamento, il Sindaco esercita la Polizia Rurale sopra le materie in esso indicate, a mezzo degli Agenti Municipali.

Art. 30

1. Nei casi e nelle materie attinenti la Polizia Rurale non previsti nel presente regolamento, fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed il Sindaco provvede, in virtù e conforme dei poteri che gli sono dalle leggi stesse concertati.

Art. 31

1. Dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente regolamento, se derivanti dal regolamento abrogato.

Art. 32

1. Un esemplare del presente Regolamento sarà sempre esposto nella sala del palazzo comunale, a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione.
2. Verrà pure provveduto alla distribuzione di una copia del presente regolamento ad ogni persona residente nel Comune, che ne faccia richiesta.

Art. 33

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione prescritta dall'art. 62 T.U.L.C.P. n. 383/1934 e abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.39 del 25.9.1998

REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

INDICE

Voce	art.
Accertamenti	11-15-17
Alberi	19-20
Animali – macellazione	18
Animali – morte	18
Attrezzi da lavoro	23
Canali	15
Capezzagna	14
Commercio ambulante	22
Deposito materiale	13
Deiezioni animali	9
Diserbanti	7
Diserbo	7
Distanze	7-9
Distanze – alberi e siepi	19-20
Esche avvelenate	7
Fondi	3-4
Fossi	12-20
Granoturco	21
Incendi	6
Innaffiare	8
Letame	9
Liquami	8
Macellazione	18
Orina	9-8

Pascolo animali	16
Pioppo	19
Potatura	21
Pozzo nero	8-9
Proprietà comunale	5-3-4
Proprietà privata	3-4
Raccogliere	10
Racimolare	10
Rifiuti – abbandono	21
Rifiuti organici	21
Sanzioni	24-25
Sequestro	17
Servitù	4
Sflaci	21
Siepi	19-20
Sostanze avvelenate	7
Spandimento liquami	8-9
Spigolare	10
Strada	14-19-20
Taglio piante	20
Veicoli a slitta	13-14
Veicoli	13-14

COMUNE DI CASTELLETTO CERVO
Provincia di Biella

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 10.07.2003

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

L'anno **duemilatre** addi **dieci** del mese di luglio alle ore **21.00** in Castelletto Cervo nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME NOME	PRES.	ASS
1	Menegaldo Giordano	X	
2	Carnio Sonia	X	
3	Broglio Sergio	X	
4	Ferrero Pier Carlo		X
5	La Barbera Roberto	X	
6	Poma Giuseppe	X	
7	Giletti Ermes	X	
8	Bonda Fradello Vilma	X	
9	Vassena Carlo	X	
10	Randi Antonio	X	
11	Rigato Luciano	X	
12	Grasso Francesco Paolo		X
13	Orcelletto Attilio	X	
	TOTALE	11	2

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **CARUSO Dott. Nicola**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Menegaldo Giordano**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta relativa all'oggetto sopraindicato
- VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- Dopo una breve discussione sull'argomento;
- Con votazione palesemente espressa avente il seguente esito:
Presenti e votanti: n. 11
Favorevoli: n. 10 Astenuti n. 1 (Broglio) Contrari n. //

DELIBERA

1. di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo,
2. di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

COMUNE DI CASTELLETTO CERVO
Provincia di Biella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 27 IN DATA 10.07.2003

**OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA RURALE**

Da: Il Sindaco

A: Consiglio Comunale

Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Rurale;

Ritenuto che a seguito di solleciti pervenuti si rende indispensabile provvedere ad una modificazione dell'art. 9 del predetto Regolamento;

Visto a tal proposito la nuova formulazione dell'art. 9 del Regolamento di Polizia Rurale che così recita:

“1) All'interno dei nuclei abitati e delle aree residenziali, i carri che trasportano il letame vanno coperti con teloni impermeabili, in modo da escludere ogni dispersione di materiali od emissione di odori o miasmi nell'ambiente.

2) Lo spandimento del letame e delle deiezioni animali liquide o solide nei campi e nei prati è soggetto ai divieti ed alle prescrizioni seguenti:

a) è vietato a distanza inferiore di 50 metri dalle abitazioni;

b) fino alla distanza di 500 metri dai nuclei abitati e dalle aree residenziali, commerciali, produttive o pubbliche individuate nel Piano Regolatore generale Comunale, è consentito purché sia fatto seguire, entro la stessa giornata, dal completo interrimento con aratura nei campi, e da una completa dilavatura con acqua, per favorire la penetrazione nel terreno delle parti liquide, nei prati;

- c) *ai sensi del D.P.G.R. n. 9/R del 18-10-9002, è vietato, nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio, nelle zone vulnerabili ai nitrati corrispondenti alla mappa catastale rappresentata dal fogli n. 1-2-7-8;*
- d) *è vietato a distanza inferiore di 200 metri dai pozzi di acqua potabile;*
- e) *nel territorio esterno alle indicazioni riportate nei punti precedenti non soggetto ad alcun divieto o prescrizione comunale”*

Ritenuto di approvare la nuova formulazione dell'art. 9 del Regolamento comunale di Polizia Rurale;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

PROPONE

- 1) Di approvare, per quanto in premessa illustrato, la nuova formulazione dell'art. 9 del Regolamento comunale di polizia rurale che così recita:

“1) All'interno dei nuclei abitati e delle aree residenziali, i carri che trasportano il letame vanno coperti con teloni impermeabili, in modo da escludere ogni dispersione di materiali od emissione di odori o miasmi nell'ambiente.

2) Lo spandimento del letame e delle deiezioni animali liquide o solide nei campi e nei prati è soggetto ai divieti ed alle prescrizioni seguenti:

a) è vietato a distanza inferiore di 50 metri dalle abitazioni;

b) fino alla distanza di 500 metri dai nuclei abitati e dalle aree residenziali, commerciali, produttive o pubbliche individuate nel Piano Regolatore generale Comunale, è consentito purché sia fatto seguire, entro la stessa giornata, dal completo interrimento con aratura nei campi, e da una completa dilavatura con acqua, per favorire la penetrazione nel terreno delle parti liquide, nei prati;

- c) *ai sensi del D.P.G.R. n. 9/R del 18-10-9002, è vietato, nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio, nelle zone vulnerabili ai nitrati corrispondenti alla mappa catastale rappresentata dai fogli n. 1-2-7-8;*
- d) *è vietato a distanza inferiore di 200 metri dai pozzi di acqua potabile;*
- e) *nel territorio esterno alle indicazioni riportate nei punti precedenti non soggetto ad alcun divieto o prescrizione comunale”*

IL PROPONENTE
F.to MENEGALDO Giordano

Il sottoscritto Caruso Dott. Nicola in qualità di responsabile del _____ sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Li,

Il Responsabile del servizio

.....

Il sottoscritto Menegaldo Giordano responsabile del servizio tecnico esprime sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Li,

Il Responsabile del servizio tecnico

Menegaldo Giordano

La sottoscritta Scalabrino Rag. Stefania in qualità di responsabile del servizio Finanziario esprime sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il proprio parere favorevole in merito alla regolarità Contabile.
Li,

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

Letto, Confermato e sottoscritto .In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to Menegaldo Giordano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caruso Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta esecutiva ai sensi del 3^o comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000.

Li,

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

N. 61 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 28 LUG. 2003

Il Segretario Comunale
Caruso Dott. Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

Il Segretario Comunale